

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1967

Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che molti enti pubblici, a termini delle loro disposizioni istitutive e di statuto, sono tenuti ad affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria a « Istituti di credito di diritto pubblico ». Ciò dà luogo ad una esclusiva a favore dei predetti Istituti e determina una ingiustificata discriminazione per le aziende di credito. Tale discriminazione, esistente in passato anche per quanto riguarda la prestazione di fidejussioni, venne, a questo fine, eliminata col decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, con il quale si provvide a modificare il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato, che riservava agli Istituti di credito di diritto pubblico e alle banche di interesse nazionale la prestazione di fidejussione bancaria.

Con detta modifica furono infatti abilitate a prestare tali forme di garanzia tutte

le categorie di aziende di credito purchè aventi un minimo di patrimonio, fissato, com'è noto, in lire 300 milioni per le aziende di credito ordinario ed in lire 100 milioni per le altre categorie di istituti (Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di I categoria e Banche popolari).

Il principio così riconosciuto, previo parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, espresso nella seduta del 16 settembre 1960 e ribadito nella seduta del 5 ottobre 1961, venne preso come base anche nella formulazione di un disegno di legge relativo ai servizi di cassa e di tesoreria degli enti pubblici.

In tale disegno di legge veniva previsto appunto che gli enti pubblici potessero avvalersi, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, per i propri servizi di cassa e di tesoreria, delle aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a pre-

stare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Senonchè, il provvedimento presentato alla Camera dei deputati il 5 maggio 1962, non venne discusso prima della fine della legislatura, e, quindi, decadde senza che il Governo, all'inizio della nuova legislatura, provvedesse a riproporlo all'esame ed alla approvazione del Parlamento.

Tutto ciò premesso e considerato che permangono i motivi per i quali si era ritenuto opportuno regolare con apposita norma di legge l'assegnazione dei servizi bancari per conto di enti pubblici, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è stato reinvestito dell'esame della questione ed ha espresso nuovamente nella seduta del 1° giugno 1967 il proprio parere favorevole.

Si è, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, il cui testo riproduce quello a suo tempo presentato al Parlamento e sul quale lo stesso Comitato ebbe a dare il proprio assenso, come si è detto, il 16 settembre 1960.

Nel primo comma dell'articolo unico viene stabilita la possibilità per gli enti pubblici di affidare i propri servizi di cassa e tesoreria e di intrattenere rapporti bancari con le aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a prestare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il secondo comma riconferma il disposto dell'articolo 99 (già articolo 98 del testo originario del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 successivamente diventato articolo 99 nel testo modificato dalla legge di conversione 7 marzo 1938, n. 141) della legge bancaria, in base al quale gli enti locali (Comuni e Provincie) e gli istituti ed aziende collaterali possono affidare i loro servizi di cassa ad una qualsiasi azienda di credito, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia un minimo di patrimonio.

Tale norma, che trova la sua ampia giustificazione in considerazioni di opportunità pratica connesse a situazioni locali, non ha rivelato inconvenienti; non vi è quindi motivo di modificarla, ma appare anzi opportuno confermarne la validità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli enti pubblici possono, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria ed intrattenere rapporti bancari con le aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a prestare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 98 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le modificazioni di cui alle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.